

Dal paradigma dell'interpretazione a quello della traduzione: una nuova prospettiva per la cultura giuridica

Maria Rosaria Ferrarese¹

Riassunto: I concetti di interpretazione e traduzione offrono al giurista una lente preziosa attraverso la quale esaminare tanto il passato, quanto che lo stato attuale del diritto. Sebbene ognuna di queste discipline abbia un proprio, distinto rapporto con il diritto, insieme rivelano sinergie e cambiamenti significativi all'interno del fenomeno giuridico. Sebbene l'interpretazione e la traduzione condividano molte somiglianze, si differenziano altresì per molti aspetti: il saggio si concentra su alcuni punti essenziali di sovrapposizione e divergenza tra i due concetti, con l'obiettivo di leggere l'interpretazione e la traduzione alla luce delle profonde innovazioni che caratterizzano il panorama giuridico attuale.

Parole chiave: Interpretazione, traduzione, somiglianze, differenze, innovazione giuridica.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Interpretazione e traduzione tra somiglianze e differenze; 3. L'interpretazione giuridica in Europa: radici e contesto; 4. L'interpretazione: evoluzione e influenze oltreoceano; 5. Globalizzazione e nuove prospettive sull'interpretazione; 6. La traduzione nel diritto; 7. Mutamenti di paradigma: dall'interpretazione alla traduzione; 8. Lingue in dialogo: tra separazione e scambio; 9. Verso una cultura giuridica aperta e dialogica.

¹ Università di Cagliari, ferraresemr@libero.it

From the paradigm of interpretation to that of translation: a new perspective for legal culture

Abstract: The concepts of interpretation and translation offer the jurist a valuable lens through which to examine both the past and the current state of law. Although each of these disciplines has its own distinct relationship to law, together they reveal significant synergies and changes within the legal phenomenon. Although interpretation and translation share many similarities, they also differ in many respects: the essay focuses on some essential points of overlap and divergence between the two concepts, with the aim of reading interpretation and translation in the light of the deep innovations that characterise the current legal landscape.

Keywords: Interpretation, Translation, Similarities, Differences, Legal Innovation.

Summary: 1. Interpretation and translation: similarities and differences; 3. Legal interpretation in Europe: roots and context; 4. Interpretation: evolution and overseas influences; 5. Globalization and new perspectives on interpretation; 6. Translation in law; 7. Paradigm shifts: from interpretation to translation; 8. Languages in dialogue: between separation and exchange; 9. Towards an open and dialogical legal culture.

1. Introduzione

Il binomio interpretazione-traduzione fornisce un ottimo punto di osservazione per riflettere al contempo sulla storia e sull'attualità del diritto. Ognuno di questi concetti ha una propria storia in rapporto al diritto. Proprio attraverso questa coppia di concetti si possono cogliere anche alcuni significativi cambiamenti che attraversano la scena giuridica: si può persino provare a tematizzare il cambiamento nei termini di un passaggio di consegne dall'interpretazione alla traduzione, come paradigma significativo per il diritto.

Tra interpretazione e traduzione corrono molte somiglianze, ma anche molte differenze. Senza entrare in profondità nell'analisi delle varie somiglianze e differenze, il presente saggio sarà limitato a mettere in evidenza alcuni essenziali punti di tangenza e di distacco tra i due concetti, a delineare fino a che punto i due temi si possono intrecciare e da quale punto avviene invece il loro distacco. Punti di tangenza e linee di fuga ci dicono quali sovrapposizioni siano possibili e quali distacchi siano inevitabili, ma ci indicano anche quali trasformazioni siano in atto, quali vantaggi e quali rischi si accompagnino ad esse.

2. Interpretazione e traduzione tra somiglianze e differenze

Il primo tratto che accomuna i due temi è quello dell'incertezza. Interpretazione e traduzione implicano infatti entrambe una forma di ricerca: esse avvengono dunque in uno spazio più o meno aperto, caratterizzato dall'incertezza dell'esito, in quanto implicano una sorta di impotenza del testo ed una linea di fuga dalla sua lettera. La risoluzione dell'incertezza richiede l'uso di intelligenza umana e il ricorso a risorse di tipo specialistico; essa non può insomma essere risolta con meccanismi automatizzati o affidata ad un computer².

² Tuttavia, la tentazione di affidarsi a risposte automatiche ai quesiti si è estesa sia all'area dell'interpretazione che a quella della traduzione. Se Weber immaginava il giudice come un "distributore automatico del diritto", oggi l'avvento dell'intelligenza artificiale generativa e dei sistemi di traduzione neuronale, come quelli alla base di Google Translate o DeepL, ha rivoluzionato il panorama della traduzione. Se un tempo Umberto Eco ironizzava sulle bizzarrie della traduzione automatica di sistemi rudimentali come Altavista, oggi assistiamo a risultati di qualità spesso sorprendente, anche se non privi di limiti e sfide, soprattutto in contesti culturali, legali o tecnici complessi, dove il ruolo umano resta insostituibile.

Da questo primo tratto comune ne discende un altro: se entrambe le operazioni sono dunque operazioni dinamiche, che implicano un movimento, una intenzione di avvicinamento a qualcosa, inevitabilmente, entrambe sono dunque esposte al rischio: il rischio dell'errore, della cattiva qualità (dell'interpretazione o della traduzione), così come dell'infedeltà o addirittura del "tradimento" si annidano ugualmente nell'interpretazione, così come nella traduzione.

In relazione alle differenze tra i due concetti di interpretazione e di traduzione, è stato notato come l'incertezza che circonda ogni operazione di interpretazione giuridica «può essere affrontata sulla base di una preliminare certezza: le parti si contrappongono e confliggono all'interno di una comune appartenenza»³. In altri termini, l'attività interpretativa impegna soggetti che agiscono all'interno di una cultura giuridica di riferimento, ossia di un tessuto culturale ed istituzionale basato su valori unitari, condivisi e socialmente riconosciuti. Al contrario, la traduzione implica una fuoriuscita dal proprio tessuto culturale, una sorta di avventura in terra straniera, per cimentarsi con la diversità e l'alterità culturale, oltre che linguistica. Il senso della traduzione è proprio quello di tirarsi fuori dalla propria "enciclopedia", ossia dalla rete dei propri riferimenti culturali, per riuscire a catturare qualcosa che è estraneo e diverso, provando a farlo diventare "interno" a quel tessuto culturale.

A questa prima differenza se ne lega un'altra: l'interpretazione, come si è detto, è, per il diritto moderno, un'operazione che si svolge con riferimento ad un testo giuridico, mentre la traduzione non necessariamente implica questo rapporto e trova un campo di applicazione più ampio: ad esempio, si può "tradurre" anche con riferimento ad una pratica giuridica, che non necessariamente rimanda ad un testo, o addirittura ad una cultura⁴.

A partire da queste differenze, l'intento è di collegare i due temi dell'interpretazione e della traduzione con le profonde innovazioni che attraversano l'odierno scenario giuridico, per cogliere l'inevitabile alchimia tra evoluzione dello scenario giuridico e rinnovamento delle problematiche della interpretazione, così come della traduzione giuridica. Più precisamente, la tesi che sosterrò in questo saggio è che il cambiamento oggi in atto porta ad un ruolo sempre più rilevante del paradigma della traduzione per il diritto, e persino ad un crescente passaggio di consegne dal paradigma dell'interpretazione a quello della traduzione. Naturalmente con ciò non si vuole ipotizzare una scomparsa del processo interpretativo. Sarebbe una scomparsa impossibile: l'interpretazione è un processo intrinseco ad ogni operazione giuridica tanto che il diritto stesso si può compendiare in una serie di "pratiche interpretative"⁵ o, com'è stato parimenti detto, in "un'impresa interpretativa"⁶. Piuttosto, qui si cercherà di tracciare, a partire dal quadro giuridico europeo-continentale, che aveva posto al centro della propria attenzione il processo di interpretazione giuridica, un percorso che, nello scenario globale, conduce quel processo interpretativo a fuoriuscire dai suoi precedenti tradizionali confini e ad assumere caratteri, movenze e requisiti che sono propri della traduzione.

3. L'interpretazione giuridica in Europa: radici e contesto

L'interpretazione, intesa in senso lato come ricerca del senso del diritto, configura un tema ed un problema su cui esiste una letteratura pressoché sterminata, con infiniti dibattiti e molte varianti. Non è questa la sede per addentrarsi neanche minimamente in questo dibattito. Il mio intento sarà invece quello di sottolineare che il dibattito sull'interpretazione del diritto ha una storia specialmente europea e che rinvia ad un contesto giuridico ben identificabile, che è quello degli stati moderni nell'Europa continentale. Insomma, quel dibattito rinvia ad una radice storica e politica ben precisa. Non a caso, come si dirà più avanti, negli Stati Uniti, in un contesto storico, giuridico e politico ben diverso, il tema dell'interpretazione ha avuto un'importanza di gran lunga inferiore.

Occorre tuttavia in primo luogo qualche sia pur fugace richiamo di carattere storico, ed in particolare all'*interpretatio* che costituiva l'anima dell'esperienza giuridica medievale. In quel tempo, il compito del giurista era proprio quello di essere "interprete", ossia di instaurare e mantenere una "intermediazione tra legge antica e fatti nuovissimi, più che spiegazione ed esegesi"⁷. In un contesto come quello dello *ius commune*,

³ F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 1999, p. 102.

⁴ C. GEERTZ, *Interpretazione di culture*, Bologna, 1998.

⁵ F. VIOLA, G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 99 e *passim*.

⁶ M. ROSENFELD, *Interpretazioni. Il diritto tra etica e politica*, 2000.

⁷ P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007, p. 51.

l'interpretazione non implicava un processo di natura esegetica, riferito ad un testo, ma un intervento più libero, rimesso alla capacità dell'interprete di collegare la legge tratta dalla tradizione con le esigenze del presente. Ed all'interpretazione del giurista non era estraneo il riferimento anche alla sfera economica, religiosa, etica, ecc. Insomma, l'interpretazione si svolgeva con modalità che erano tipiche di un'accezione sapienziale del diritto, che ne affida l'evoluzione essenzialmente ai suoi stessi cultori.

Più avanti nel tempo, nell'esperienza giuridica moderna, lo spazio dell'interprete si restringe: via via che il diritto diviene quasi esclusivamente legge e testo scritto, l'interpretazione del diritto viene reclusa in un'accezione sempre più di tipo esegetico, in nome di una tecnicità sempre più spinta. L'esegesi, come ricorda Grossi, «è vocabolo che viene da lontano, dagli studi sulle Sacre Scritture nei quali si richiede allo studioso un atteggiamento doverosamente passivo»⁸. Coerentemente, in aderenza all'immagine del giudice come “bocca muta”, che pronuncia le parole della legge, si rafforza un'idea dell'interpretazione come processo dominato da regole eminentemente tecniche⁹, che tende ad accreditare l'interprete sulla base di una particolare ed elevata specializzazione, piuttosto che come un protagonista del processo giuridico.

Naturalmente, tra queste due versioni storiche dell'interpretazione, in Europa il punto di svolta decisivo è costituito dall'ideale illuminista di produzioni di leggi così chiare da rendere superflua l'interpretazione: un ideale ben rappresentato dal celebre brocardo *in claris non fit interpretatio*. Nei paesi dell'Europa continentale ad esperienza legislativa e codicistica, Francia in testa, si guarda dunque con diffidenza allo spazio dell'interprete, tentando di ridurlo al minimo possibile. La vicenda europea dell'interpretazione giuridica sembra dunque legata ineluttabilmente a due elementi essenziali: da un lato al carattere testuale del diritto, dall'altro ad una precisa teoria delle fonti. È la posizione di preminenza del diritto legislativo, ossia “scritto”, nell'assetto delle fonti, che dà luogo alla possibilità di porre l'interprete in posizione “esegetica”. Ciò implica infatti sia una posizione di quasi monopolio del legislatore nella produzione normativa, sia il carattere “scritto” di questa fonte, che può produrre una conseguente teoria dell'interpretazione di tipo esegetico.

Va qui precisato subito che per “scrittura”, si deve intendere non un qualsiasi tipo di scrittura: il grado di “scrittura” di un testo giuridico è proporzionale all'importanza che ha quel testo in quanto testo di riferimento. Solo i codici e le costituzioni possedevano un carattere simile a quello del libro sacro di una religione monoteista. E l'Europa dell'età moderna è stata l'unico scenario giuridico in cui si sia portato a compimento il tentativo di produrre scritture giuridiche così importanti ed esclusive, da contenere la pretesa di abbracciare ed esaurire tutto il diritto.

Era il riferimento forte al diritto inteso come testo, che permetteva, in Europa, di operare la chiusura di un intero mondo giuridico entro i confini di ciascuno stato. Ciò appare con maggiore evidenza se si fa il confronto con il mondo di *common law*. È proprio la presenza del testo scritto come riferimento primario per l'interprete che segna la differenza più importante tra mondo di *civil law* e mondo di *common law*. Se è vero, come ricordano George Fletcher e Scott Sheppard, che il *civil law* è il prodotto «di una struttura intellettuale di tipo autoritario ereditata dalla Chiesa cattolica e dal Giudaismo, mentre il *common law* riflette il decentramento e lo spirito democratico espressi dalla riforma protestante»¹⁰, ne derivano due scenari assai diversi anche in materia di interpretazione. In altri termini, il riferimento al primato del legislatore ha costituito per l'esperienza giuridica dei paesi europei di cultura continentale il presupposto di quella “teologia giuridica”, che identificava nel legislatore l'equivalente di una figura divina.¹¹

È ancora possibile riconoscere nella realtà europea odierna la fotografia dell'interpretazione giuridica in senso esegetico tracciata dagli illuministi? Questa immagine, tuttavia, risulta ormai sbiadita e difficilmente rappresenta l'attualità, essendosi progressivamente appannata nel tempo.

Nel corso del Novecento, in Europa, l'interpretazione, pur restando una attività essenzialmente riferita ad un testo scritto, ad una legge da cui l'interprete non può prescindere, si è allontanata sempre più da un'accezione esegetica. Si possono cogliere almeno due passaggi essenziali di questa vicenda. In primo luogo, un percorso teorico che ha portato sempre più ad estendere e valorizzare lo spazio interpretativo del giurista e

⁸ *Ibidem*.

⁹ P. CHIASSONI, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna, 2007.

¹⁰ G. FLETCHER, S. SHEPPARD, *American Law in a Global Context. The Basics*, Oxford e New York, 2005, p. 38.

¹¹ Come verrà sottolineato più avanti nel testo, questa “teologia giuridica” è rimasta estranea al mondo di *common law*, specie a quello americano, che ha guardato tradizionalmente piuttosto con sospetto alla legislazione come potenziale portatrice del rischio di “tirannia delle maggioranze”, e che non ha mai rinunciato ad altre fonti di produzione giuridica come quelle proprie del *common law*.

specie del giudice. In secondo luogo, un percorso politico ed istituzionale che, a ridosso del processo di unificazione europea, ha complicato e arricchito quel sistema delle fonti a carattere piramidale, che gli stati avevano eretto come guida esclusiva per l'interprete.

Sotto un profilo teorico, l'allontanamento da teorie dell'interpretazione di stampo esegetico si compie attraverso un lungo percorso che ha comportato strappi e dissensi dalla dottrina positivista dell'interpretazione ed è stato animato da voci e posizioni assai diversificate. In quel panorama, Rodolfo Sacco si segnalò precocemente con le sue posizioni eterodosse, sostenendo che l'unico significato rinvenibile nella legge è quello che ad essa dà l'interprete¹².

Più in generale, si va verso un'idea dell'interpretazione come «un elemento essenziale perché il sistema giuridico riconosca la propria identità e dai testi scritti si passi al diritto vivente»¹³. Su questa scia, appare sempre più scopertamente non solo il ruolo significativo svolto dall'interprete, ma anche la “natura composita” dell'interpretazione¹⁴. Così, se da un lato l'interpretazione appare sempre più come “attività di attribuzione di un significato ad un testo”, secondo l'autorevole definizione di Giovanni Tarello¹⁵, e dunque un riflesso del ruolo attivo dell'interprete, dall'altro, essa non è attività meramente cognitiva o ricognitiva, ma include anche altri aspetti e sfaccettature. Vi è, ad esempio, un'attività di “decisione” che svolge l'interprete e si potrebbe, in tal senso, dire che “il giudice decide interpretazioni”, mentre il giurista “propone interpretazioni”, secondo la suggestione di Guastini¹⁶. Inoltre, come sottolinea l'approccio ermeneutico all'interpretazione, questa si compone anche di un ulteriore tassello: l'attività dell'interprete svolge sempre anche una essenziale funzione di “concretizzazione”, perché si pone su un terreno intermedio “tra l'ambito normativo e l'ambito fattuale”¹⁷.

Qui vi è una prospettiva particolarmente interessante per analizzare i lidi a cui approda l'interpretazione, via via che nell'occhio dell'interprete entra sempre più prepotentemente il mondo dei “fatti”, proprio come accadeva nella storia medievale¹⁸. Nel passato disegnato dagli illuministi, come si è detto, il tema dell'interpretazione giuridica era declinato soprattutto con riferimento ad una precisa gerarchia delle fonti, e tendeva ad espungere i fatti, o almeno a ridurne al minimo specificità e rilevanza, nella presunzione di una loro perfetta riconducibilità a fattispecie e categorie giuridiche astratte. Via via che i fatti entrano nell'occhio dell'interprete, il tema dell'interpretazione si allontana dalla forbice di una opposizione secca tra l'opzione di una “interpretazione vera/corretta” e quella di un'interpretazione “falsa/sbagliata” e si vede la possibilità di dare più risposte plausibili ad uno stesso quesito.

4. *L'interpretazione: evoluzione e influenze oltreoceano*

Proprio mentre l'Europa compiva questo lungo percorso, anche sulla scia di influenze realiste americane, per un curioso paradosso, negli Stati Uniti, come altre volte è accaduto nella storia di quel paese, si andavano profilando tendenze di segno opposto. È un vero paradosso che oggi siano gli Stati Uniti ad approdare sui lidi di nuove e rigide teorie dell'interpretazione, in connessione con teorie politiche e giuridiche che non sono né nella storia né nella tradizione di quel paese.

Gli Stati Uniti, a differenza dell'Europa, non hanno mai avuto una “teologia politica”, nella misura in cui non hanno mai attribuito carattere prioritario o esclusivo ad un legislatore che avesse il monopolio della produzione giuridica. Sul suolo americano, in un contesto giuridico ben diverso, il tema dell'interpretazione ha assunto una importanza di gran lunga inferiore. Varie circostanze contribuivano a determinare la diversità. In primo luogo, la dispersione delle competenze a produrre diritto attraverso il federalismo ha impedito che si riproducessero le condizioni di monopolio di un legislatore tipiche della tradizione europea. Ancora più importante, il contesto di un *common law*, ossia la tradizionale prevalenza di una modalità non scritta e decentrata di produzione giuridica, affidata essenzialmente ai giudici. Inoltre, l'esistenza del *judicial review* in forma diffusa sul suolo americano rende evidente e legittima una logica competitiva tra organi legislativi e

¹² R. SACCO, *Il concetto di interpretazione del diritto*, Torino, 2003, copia anastatica del volume del 1947.

¹³ F. VIOLA, G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 329.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ G. TARELLO, *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, 1974, e ID., *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980.

¹⁶ R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, 1993.

¹⁷ F. VIOLA, G. ZACCARIA, *op. cit.*, p. 114.

¹⁸ Paolo Grossi ha ripetutamente salutato con favore questo ingresso dei fatti nella lente dell'interprete, come un'opportunità per dare vitalità e aggancio alla vita reale al diritto dei nostri giorni.

organi giudiziari. In queste condizioni di decentramento della produzione e del controllo giuridico, non potevano darsi teorie dell'interpretazione come quelle sorte sul suolo europeo, con un sistema delle fonti estremamente coeso ed organizzato in forma piramidale. Come notava Karl Llewellyn, «il *common law* non ha mai dato il meglio quando ha amministrato la giustizia sulla base di testi scritti»¹⁹. Più in generale, questo autore lamentava «il carattere irregolare ed il percorso a balzi» della letteratura americana sul diritto legislativo, in quanto diverso dal diritto giudiziario²⁰.

L'unico campo in cui la teoria dell'interpretazione si è più sviluppata sul suolo americano ed ha prodotto una consistente letteratura è quello costituzionale: sull'interpretazione costituzionale non solo esiste una notevole produzione²¹, ma si è talora anche affacciata l'idea di un accostamento con le Sacre Scritture²². Tuttavia, anche il tema della interpretazione costituzionale è stato declinato prevalentemente secondo i canoni del *common law*, che danno rilievo soprattutto al criterio dello *stare decisis*²³, ossia con riferimento a criteri di decisione elaborati in precedenza nelle corti.

Se questa era la tradizione più consolidata, si è assistito ad una curiosa inversione di ruoli tra Europa e Stati Uniti su questo tema. La questione dell'interpretazione si è accesa sul suolo americano più di quanto non sia successo sul suolo europeo, ma in una chiave tutta diversa da quella tradizionalmente europea. Se in Europa l'idea di una interpretazione fedele agli intenti del legislatore ha da tempo lasciato il campo ad un'idea storica ed evolutiva del processo interpretativo, negli Stati Uniti, l'idea di *originalism*, evocata da Antonin Scalia²⁴, pare orientata verso il passato: un passato inventato, visto che nel passato la questione della interpretazione non aveva mai avuto un grande rilievo, anche per la mancanza di quei presupposti di natura sistemica che sono alla base del diritto europeo. L'*originalism* sfiora persino il *common law*, smentendo una lunga tradizione in cui continuità e cambiamento, fedeltà al passato e innovazione hanno sempre convissuto²⁵. Gli intenti degli originalisti vanno intesi come ricerca del senso originale del testo e come un freno contro l'idea di una "living Constitution" che possa, ad esempio, pervenire a dichiarare "incostituzionale" la pena di morte, che è scritta a chiare lettere nel testo costituzionale americano²⁶.

Ma è la riscoperta del *textualism* il grimaldello teorico con cui Scalia, in esplicita contrapposizione proprio con quella tradizione di *common law*, che ha dominato l'orizzonte giudiziario americano, rivendica un diverso approccio al diritto. Egli, sostenendo che questa è «un'epoca di legislazione e la maggior parte del nuovo diritto è diritto legislativo»²⁷, lamenta che una sopravvissuta prassi di *common law*, in un mondo di *civil law*, impedisca una adeguata elaborazione di criteri di interpretazione riferiti al diritto scritto. Naturalmente è soprattutto al testo costituzionale, ad alta valenza politica, che è rivolta l'attenzione di Scalia, ed è di quel testo che egli rivendica il carattere "scritto", a cui dovrebbe fare seguito una appropriata interpretazione.

Dunque, anche negli Stati Uniti, la questione dell'interpretazione si risveglia intorno ad un "testo", che del resto è sempre stato per quel paese il testo per eccellenza.²⁸

La riscoperta del *textualism* e l'intento di allinearsi con teorie dell'interpretazione come quelle tipiche dell'Europa continentale appaiono in singolare contraddizione con le innovazioni che oggi coinvolgono buona parte del mondo, anche all'insegna di una estensione della *rule of law* di ispirazione americana. Tutto questo si è posto parallelamente ad altri atteggiamenti di chiusura esibiti dagli Stati Uniti, ad esempio sia verso alcuni

¹⁹ K. LLEWELLYN, *The Common Law Tradition*, Boston, 1960, p. 60.

²⁰ Richiama questo carattere A.M. GLENDON, *Comment* al testo di Scalia "A matter of Interpretation. Federal Courts and the Law". Anche la nota 10 è tratta dal testo di Glendon, p. 96.

²¹ Si veda J. GOLDSWORTHY (ed.), *Interpreting Constitutions: A Comparative Study*, Oxford, 2006. Tra altri si veda anche: C. R. SUNSTEIN, *How to Interpret the Constitution*, Princeton, 2023.

²² G.A. KALSCHER S.J., *Christian Scripture and American Scripture: An Instructive Analogy?*, in *Journal of Law and Religion*, vol. 21 (2005-2006), dove si fa esteso riferimento al lavoro del biblista Pelikan su analogie e differenze tra Bibbia e testo costituzionale.

²³ U. MATTEI, *Stare decisis*, Milano, 1988.

²⁴ A. SCALIA, *Common-Law Courts in a Civil-Law System: the Role of the United States Federal Courts in Interpreting the Constitution and Laws*, in A. GUTMAN (ed.), *A matter of Interpretation. Federal Courts and the Law*, Princeton N.J., 1997 – ultima edizione 2018.

²⁵ Si veda B.A. MEYLER, *Towards a Common Law Originalism*, rep. in <http://lsr.nellco.org/cornell/clscops/papers/20>.

²⁶ Cfr. *ivi*, p. 46.

²⁷ *Ivi*, p. 13.

²⁸ Nell'ondata del dibattito sull'interpretazione nel paese è stata proposta dal Congresso una Risoluzione per porre limiti precisi all'interpretazione costituzionale.

accordi di diritto internazionale, sia verso Corti internazionali o di altri paesi, attraverso il cosiddetto “dialogo di costituzionalismo”. Non a caso, la Corte Suprema è stata a più riprese teatro di scontro proprio sulla possibilità di potersi avvalere nel processo interpretativo del ricorso a fonti giuridiche straniere, così come al diritto internazionale²⁹.

5. Globalizzazione e nuove prospettive sull'interpretazione

Ora, questo percorso americano appare ancor più paradossale se si pensa che in Europa sarebbe difficile tornare a teorie ispirate all'idea della fedeltà al “testo”. Oltre al percorso evolutivo già accennato nei paragrafi precedenti, più in generale, con la globalizzazione, il tema dell'interpretazione si pone su basi sensibilmente nuove in Europa e fuori dall'Europa. Ciò essenzialmente per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché si assiste all'attenuarsi del carattere scritto del diritto³⁰, almeno se la scrittura viene intesa come sigillo di un testo e forma definitiva e destinata a durare. Quando il testo giuridico si poneva in forma strettamente legislativa, era più facile indurre l'interprete ad una posizione ancillare rispetto ad esso. Ma si è assistito al carattere recessivo della forma legislativa e codicistica, via via che il diritto si pone in forma sempre più “contrattuale” o in forma “giudiziaria”: la scrittura non cessa di esistere, ma assume un carattere mobile, instabile, fino al punto di poter dire che spesso l'interpretazione, piuttosto che svolgersi rispetto ad un testo scritto, contribuisce di volta in volta a “scrivere” il diritto, ossia a tradurlo in formulazioni scritte rilevanti, che producono effetti, ma che non sono definitive, e attendono successive riformulazioni. Si pensi al carattere “scritto” di un contratto, e soprattutto delle sentenze: si tratta di atti di scrittura giuridicamente rilevanti, che producono effetti, ma destinati a durare, come parole scritte sulla sabbia, solo fino a che il vento o la pioggia o un altro movimento successivo non la mutino o la cancellino.

In più, anche dove la forma rimane legislativa, via via che diversi testi legislativi si accumulano gli uni sugli altri, diventa difficile tornare a tecniche interpretative tradizionali. Si assiste al moltiplicarsi di varie fonti e documenti giuridici, che rendono sempre più problematico il riferimento ad una rigida gerarchia di fonti. Alla fine, i giudici di *civil law* sono spesso in posizione non troppo dissimile da quella dei colleghi di *common law*, quando sono alle prese con una pluralità di testi, spesso rabberciati frettolosamente, che presentano sovrapposizioni, ambiguità e incongruenze.

Infatti, il nostro tempo è caratterizzato sia da tendenze di carattere federalista, che portano alla produzione di regole giuridiche sub-nazionali, sia da spinte in direzione opposta, verso la produzione di atti di diritto internazionale, sovranazionale e transnazionale. Questa ricca panoplia di strumentazioni giuridiche, in formazioni variegata, affolla il campo visivo dell'interprete, dilatando significativamente il suo spazio di manovra e le opzioni a sua disposizione. D'altra parte, la coesistenza di tante dimensioni giuridiche porta a fenomeni di contatto e di ibridazione, che hanno inevitabili ripercussioni sulla sfera dell'interpretazione. Com'è stato notato, «l'ibridazione non si riduce all'elaborazione delle norme, essa rinnova anche la questione della loro interpretazione in caso di imprecisioni o di lacune del diritto scritto»³¹. Inoltre, i trattati internazionali, la cui interpretazione è rimessa in gran parte a giudici nazionali, pongono a loro volta l'esigenza di nuovi criteri interpretativi che assicurino conformità³². In Europa, d'altra parte, nuove elaborazioni sono affidate alla Corte di giustizia³³ ed anche al dialogo tra le due corti³⁴. Mentre incontri e scontri tra

²⁹ Si veda ad es. lo scontro tra due *Justices* come A. Scalia e A.M. Kennedy, attestati rispettivamente sulla linea dell'*originalism* e su quella del riconoscimento di un cambiamento globale che crea bisogno di confronto e di apertura verso altre esperienze ed altre storie del mondo, in S. TOOBIN, *The Nine. Inside the Secret World of the Supreme Court*, New York, 2007, p. 195 ss.

³⁰ Rimando in proposito al mio *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000, p. 159 ss.

³¹ M. DELMAS-MARTY, *Les forces imaginantes du droit (II). Le pluralisme ordonné*, Paris, 2006, p. 121. La stessa autrice ricorda che lo Statuto della CPI impone nuove direttive sull'interpretazione ai giudici penali internazionali (*ivi*, p. 16).

³² Si veda *Ars interpretandi*, 2001, interamente dedicato al tema “Giustizia internazionale e interpretazione”. Si veda altresì L.J. SILBERMAN, *Interpreting the Hague Abduction Convention: In Search of a Global Jurisprudence*, <http://lsr.nellco.org/nyu/-plltwp/18>.

³³ C. JOERGES, *Il ruolo interpretativo della Corte di Giustizia e la sua interazione con le corti nazionali nel processo di europeizzazione del diritto privato*, in *Rivista critica di diritto privato*, n. 2/2000.

³⁴ Osserva ad es. C. Pinelli, che secondo la Corte «le diverse formule espressive dei cataloghi dei diritti dell'uomo “si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione”». Così in *La tutela multilivello dei diritti fondamentali. Una ricostruzione*, in *Studi in onore di Alessandro Pace*, III, Napoli, 2012.

interpretazioni e pratiche interpretative si producono a più livelli nello scenario globale, dando luogo a vere e proprie battaglie interpretative³⁵, compaiono qui e lì statuti e tentativi per dare regole e indicazioni specialmente a quell'interprete particolare che è il giudice internazionale³⁶.

Dunque, le problematiche dell'interpretazione sono in profondo rinnovamento: via via che si moltiplicano gli scenari giuridici e le tipologie di contatto tra vari sistemi, norme, istituti e scenari giuridici, anche l'interpretazione giuridica è costretta a rinnovarsi, spesso prendendo in carico intonazioni e temi tipici della traduzione. Così l'interpretazione a più riprese è costretta a fuoriuscire dal suo guscio monoculturale, a confrontarsi con altri istituti, altri sistemi, altre culture giuridiche.

6. La traduzione nel diritto

L'altro polo del nostro binomio, la traduzione, ha una storia assai meno lunga ed importante per il diritto. Naturalmente anche nel passato si ricorreva alla traduzione del diritto per esigenze volta a volta diverse. Si poteva trattare di esigenze di carattere culturale, legate all'interesse per un sistema o per un istituto giuridico di un paese diverso. L'esistenza stessa delle discipline comparatistiche è stata inevitabilmente connessa a bisogni di traduzione. Si poteva trattare di esigenze di carattere pratico, come, ad esempio, quelle di un avvocato alle prese con un caso di diritto internazionale privato. Si poteva trattare, infine, di esigenze di carattere politico, come nel caso di uno stato in cui vigesse il plurilinguismo, o di accordi commerciali o trattati tra vari stati. Ma la traduzione restava una presenza marginale, ben circoscritta, in un mondo giuridico che restava prevalentemente consegnato alla divisione netta tra gli ordinamenti statali e alle differenze linguistiche e culturali che sui territori degli stati insistevano. Il ruolo marginale svolto dalla traduzione in area giuridica valeva per gli Stati Uniti, così come per l'Europa, a dispetto del fatto che il continente nord-americano poteva contare su una lingua unica, mentre l'Europa era suddivisa non solo in diversi stati e culture giuridiche, ma anche in una miriade di linguaggi giuridici.

Il tema della traduzione ha assunto una importanza ed una valenza del tutto nuove per il diritto nel corso del processo di globalizzazione, che conduce a continue occasioni di incontro, confronto e ibridazione tra vari sistemi giuridici. Naturalmente, sul tema della traduzione non manca una consistente letteratura³⁷, sufficiente per mettere a punto la problematicità del processo che essa implica. Una problematicità persino maggiore rispetto a quella dell'interpretazione, come si evince da quel tratto distintivo prima evocato: se la traduzione si differenzia rispetto all'interpretazione perché comporta un "salto" in un'altra dimensione, l'esito di questo movimento è esposto ad un rischio maggiore. Proprio questa problematicità porta a formulare definizioni e significati diversi per la traduzione, così come a dare risposte diverse e persino opposte al quesito sulle possibilità di successo che si possono prevedere per un'operazione di traduzione. Vi è un lungo intervallo lungo il quale è possibile sistemare le varie risposte a questo quesito e ai due estremi troviamo quelle opposte soluzioni che François Ost caratterizza come Scilla e Cariddi: da una parte l'idea dell'impossibilità della traduzione, e dall'altra l'idea della traduzione perfetta³⁸.

Lungo questo intervallo, più o meno ad un punto intermedio, si può collocare la proposta di Umberto Eco di definire la traduzione come il tentativo di "dire quasi la stessa cosa" da una lingua in un'altra³⁹. Questa risposta appare particolarmente preziosa, proprio perché, pur sottolineando tutta la problematicità dell'intervento del traduttore, non cede all'alibi dell'intraducibilità, né indulge, all'opposto, all'illusione della traduzione perfetta, che sia, cioè, esente da problemi o imperfezioni. Al contempo, Eco ci conduce a pensare che, data l'imperfezione della traduzione, possano darsi più traduzioni, proprio come si possono dare più

³⁵ Si veda in tal senso P. MONATERI, *La battaglia tra le interpretazioni e la questione della verità*, in E. NAVARETTA, A. PERTICI (a cura di), *Il dialogo tra le Corti. Principi e modelli di argomentazione*, Pisa, 2004. Monateri non esita a porre l'interpretazione sul piano della «giustificazione della difesa di un interesse mediante autorità sopra il significato di un testo» (p. 61).

³⁶ M. DELMAS-MARTY, *op. cit.*, p. 26, ad esempio, richiama l'attenzione sullo Statuto della CPI, che "impone ai giudici internazionali delle direttive d'interpretazione".

³⁷ Si veda, ad esempio: S. ŠARČEVIĆ, *New Approach to Legal Translation*, The Hague, 1997; Id. *Language and Culture in EU Law. Multidisciplinary Perspectives*, Farnham, 2016.

³⁸ Ost torna in più scritti su questa forbice.

³⁹ U. ECO, *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Milano, 2006, ristampato nel 2024.

interpretazioni per uno stesso testo⁴⁰.

Gli apporti di Eco appena ricordati appaiono particolarmente utili per inquadrare anche la scena della traduzione giuridica, in quanto corrispondono al tasso di problematicità che è proprio di quella, e che cresce ed assume nuove connotazioni lungo il processo di globalizzazione. Questa è, infatti, un motore di continui bisogni di traduzione anche nell'area giuridica, lungo percorsi che producono continue occasioni di incontro e di scontro tra le differenze linguistiche. In questo scenario, la traduzione giuridica tende sempre più ad apparire, piuttosto che come un'operazione astratta e sempre uguale a sé stessa, come un orizzonte operativo le cui operazioni tendono a diversificarsi in ragione specialmente degli scenari giuridici in cui si svolgono.

Grosso modo, i tre principali scenari in cui si verificano contatti tra sistemi giuridici diversi e conseguenti bisogni di confronto e di traduzione sono i seguenti: l'area del diritto internazionale; l'area del diritto sovranazionale ed infine quella del diritto transnazionale. Conviene distinguere queste tre "tipologie" del diritto globale⁴¹, perché ognuna di esse è presumibilmente collegata a diversi bisogni ed esigenze di traduzione. In altri termini, si vanno costruendo problematiche della traduzione, che si pongono presumibilmente in maniera differenziata e specifica con riferimento a diversi scenari. Naturalmente, anche all'interno degli stati possono insorgere bisogni di traduzione, in ragione del multiculturalismo o, per gli stati europei, in ragione del rapporto con il diritto "comunitario". Ma soprattutto lungo le tre dette aree insorgono bisogni di intesa e di traduzione giuridica, che non necessariamente sono gli stessi, perché rispondono a fini ed esigenze diversi per ogni area, cosicché si potrebbero ipotizzare altrettanti "scenari" od "orizzonti" della traduzione.

Vi è innanzitutto l'area del diritto internazionale, costellata di trattati e di organizzazioni internazionali. Proprio il moltiplicarsi di queste organizzazioni dà vita ad uno scenario internazionale diverso da quello tradizionale, in cui gli stati restavano i "padroni" quasi esclusivi dei trattati. In quel quadro, gli stati potevano gestire anche gran parte delle questioni di traduzione giuridica, in un assetto piuttosto statico. Oggi le organizzazioni internazionali, prevalentemente multilaterali, pur avendo ancora formalmente un carattere interstatale, costituiscono uno scenario assai più mobile ed irrequieto anche sotto il profilo linguistico: nella misura in cui costituiscono delle macchine organizzative complesse, dotate di staff permanenti, che tendono ad acquisire una relativa indipendenza dagli stati, esse contengono e producono, oltre che continue occasioni di incontro e bisogni di traduzione tra i vari termini dei lessici giuridici nazionali, anche scenari di innovazione delle pratiche e dei temi della traduzione. È infatti inevitabile che si producano, nella vita delle stesse organizzazioni, non solo semplici operazioni di traduzione, ma veri e variegati effetti di commistione anche sotto il profilo linguistico⁴².

Si pensi ad una procedura internazionale ormai consolidata come quella detta *notice and comment* che, così come altre procedure internazionali, costituisce una modalità di consultazione e negoziazione tra i vari stati per arrivare ad una base di accordo condiviso. È ovvio che lungo questo percorso si producano anche conflitti e negoziazioni sui termini, anche attraverso la collaborazione di esperti di varia natura, giuristi, contabili, economisti, analisti finanziari, ecc., che introducono i propri vari vocabolari.

Dalla partecipazione dei vari soggetti all'arena internazionale deriva, tra altri effetti, la tendenza a ridurre le differenze più eclatanti dei vocabolari giuridici dei vari stati, per indirizzarsi verso mete giuridiche semanticamente più condivise che in passato. Siamo qui evidentemente ben oltre il mero orizzonte della traduzione di un accordo internazionale nelle varie lingue dei paesi contraenti. È la stessa creazione del diritto internazionale che avviene su un terreno di reciproca contaminazione tra i registri linguistici, culturali e giuridici degli stati.

Ancor più, nell'ambito del diritto sovranazionale sorgono bisogni ed esperienze di traduzione che sono specifici e che sono collegati alla struttura costituzionale e linguistica dell'Europa. L'esperienza di istituzionalizzazione dell'Unione europea ha dato luogo, per la prima volta nella storia, ad un multilinguismo giuridico esteso a (quasi) tutte le lingue presenti negli stati membri e completamente istituzionalizzato. Il motto di riferimento "uniti nella diversità" trova in ambito linguistico una specifica realizzazione, cosicché l'Europa giuridica pone al centro della propria produzione normativa il concetto di co-decisione e, con questo, quello

⁴⁰ U. ECO, *I limiti dell'interpretazione*, Milano, 1990, ristampato nel 2016.

⁴¹ Rimando in proposito al mio *Diritto sconfinato*, Roma-Bari, 2006.

⁴² Si veda, ad es., E. MENEZES DE CARVALHO, *The Juridical Discourse of the World Trade Organization: The Method of Interpretation of the Appellate Body's Reports*, in *Global Jurist*, vol. 7, iss. 1 (Topics), art. 4, in www.bepress.com/gj/vol7/iss1/art4, dove con riferimento alle decisioni dell'*Appellate Body* si analizzano i metodi di interpretazione adottati con i sistemi linguistici dei vari paesi in questione, che vengono utilizzati come dei "dizionari".

della traduzione come pratica estesa e quotidiana.

La traduzione giuridica irrompe nello scenario europeo all'insegna di un paradosso: sospesa tra un destino di routinizzazione della sua pratica e gli effetti rivoluzionari che produce per la cultura giuridica degli stati. Da un lato, essa, ridotta a pratica continuata e quotidiana, legata a fini funzionali, si burocratizza e perde quella connotazione magica misteriosa che le è propria. Dall'altro, proprio attraverso questa routinizzazione, si compie un esperimento di portata storica, che mira all'avvicinamento tra le varie culture giuridiche statali. Al contempo, ponendo le questioni della traduzione al centro dello scenario giuridico, l'Europa innova sensibilmente sia le problematiche giuridiche che quelle della stessa traduzione⁴³.

Infine, anche i processi di creazione di diritto transnazionale costituiscono una ulteriore occasione di confronto, interazione e comunicazione tra vari termini e sistemi giuridici, che producono specifiche esigenze di traduzione: qui non si tratta tanto di tradurre da una lingua in un'altra, quanto di creare termini e lessici giuridici che corrispondano al bisogno di costituire una sorta di speciale "lingua comune". Che si tratti della cosiddetta *lex mercatoria*, che viene creata e utilizzata dai vari "mercanti" odierni, per permettere ed allargare l'area degli scambi commerciali⁴⁴, o del progetto *Principles and Rules of Transnational Civil Procedure*⁴⁵, che mette a disposizione delle regole di procedura civile per le grandi controversie tra soggetti economici, ci troviamo di fronte a dei "non luoghi giuridici"⁴⁶: assetti di regole giuridiche di origine privata, che rinunciano ad una precisa e univoca connotazione culturale, per proporsi con successo al maggior numero possibile di fruitori nel mondo globale. Certamente questi "non luoghi" giuridici, essendo frutto di una elaborazione maturata soprattutto nella cultura anglo-americana, tendono non solo a ricorrere preferibilmente all'inglese, ma anche ad assumere prevalentemente le tonalità tipiche del *common law*. Ma essi non si sottraggono all'incrocio anche con altre diverse tonalità, siano quelle di *civil law* o quelle addirittura di altre culture giuridiche⁴⁷. Il bisogno di produrre uno spazio di elaborazione giuridica affrancata da appartenenze culturali monotematiche, e rispondente ad un criterio di incontro tra varie culture, produce a sua volta un'elaborazione linguistica nuova, una specie di meta-lingua giuridica a carattere specialistico⁴⁸.

Ma anche nell'ambito dei diritti umani si assiste ad una elaborazione linguistica che possa accompagnare il percorso di avvicinamento tra le varie culture giuridiche e politiche di riferimento. Specialmente in questo campo, il mondo globale sembra richiedere anche nuove elaborazioni linguistiche, capaci di ridurre la diversità tra le varie accezioni di diritti e di preparare cammini più condivisi. Ancora una volta, siamo di fronte a problemi e questioni che si collocano oltre il tradizionale ruolo dell'interpretazione: in un universo in cui, si potrebbe dire, si rivelano le capacità anticipatrici e visionarie delle parole, ed attraverso queste, si può dare forma "al progetto, così come alla speranza"⁴⁹.

7. Mutamenti di paradigma: dall'interpretazione alla traduzione

Se la teoria e la pratica del diritto statale erano costellate dai problemi dell'interpretazione, la pratica e la

⁴³ Ho sostenuto questa tesi in *Drafting e traduzione: un'insolita accoppiata. Si può scrivere il diritto in molte lingue?*, in E. IORIATTI FERRARI (a cura di), *La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Trento, 2007.

⁴⁴ La letteratura sul tema è davvero enorme. Mi limiterò a richiamare F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005, il numero speciale di *Sociologia del diritto* interamente dedicato al tema e le mie pagine sul tema in *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Bari-Roma, 2006.

⁴⁵ Il lavoro di stesura, durato sette anni e che ha avuto come co-reporters G. Hazard e M. Taruffo per l'*American Law Institute* e G. Hazard e R. Stuerner per UNIDROIT, si è avvalso di incontri con le diverse categorie di giuristi (avvocati, giudici, accademici) di vari paesi, inclusi Cina, Giappone, Usa, America Latina ed Europa. Si veda F. FERRAND (a cura di), *La procédure civile modelisée*, Paris, 2004. Il testo completo del progetto è consultabile in www.ali.org.

⁴⁶ Rimando in proposito al mio *Diritto sconfinato*, cit., p. 79 ss.

⁴⁷ Galgano, ad esempio, sottolinea la penetrazione nei Principi Unidroit di clausole che tendono a rispecchiare principi di solidarietà e reciprocità tipici del diritto asiatico. Si veda F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2006, pp. 75-76 dove si richiama, tra l'altro, un lodo arbitrale di G. Alpa, in cui si applica l'*hardship*, che pure non è conosciuto dal diritto italiano. Inoltre, sui modelli contrattuali asiatici e il rapporto con l'Occidente, M. TIMOTEO, *Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali*, Padova, 2004.

⁴⁸ Ad esempio si veda: E. IORIATTI, *Visualizing EU law through meta-concepts and legal formants*, in L. BIEL, H. J. KOCKAERT (a cura di), *Handbook of Terminology. Vol 3 Legal Terminology*, Amsterdam, 2023, p. 289-309.

⁴⁹ Cfr. P. ZUMTHOR, *Babele*, Bologna, 2007, p. 186.

teoria del diritto odierno sono sempre più costellate da temi e problemi tipici della traduzione, fino al punto di poter ipotizzare una posizione addirittura paradigmatica per la traduzione nello scenario giuridico attuale. Rodolfo Sacco ci chiama qui a salutare una nuova disciplina, la traduttologia, che, con l'antropologia, accompagna sempre più i percorsi del diritto.

Ma Sacco non è il solo ad intuire questi nuovi percorsi. Ost ci illustra efficacemente non poche delle ragioni per cui oggi la traduzione guadagna una posizione sempre più paradigmatica per il diritto⁵⁰. Innanzitutto, la traduzione si “iscrive nell’ambito della pluralità”, perché deriva dalla frammentazione nell’universo linguistico in una molteplicità di universi comunicativi e dalla necessità o dal desiderio di stabilire ponti, rapporti ed equivalenze tra essi. Come ha mostrato Paul Ricoeur, dopo la tragedia di Babele, in un mondo condannato all’incomunicabilità, e dunque all’impossibilità della stessa fraternità (come si può essere fratelli senza parlarsi e senza intendersi?), la traduzione appare come l’unico rimedio per restaurare una possibilità di dialogo e di comunicazione tra lingue diverse. Ma la traduzione non è solo un rimedio dettato dalla necessità; essa incorpora anche una ispirazione etica perché esprime quello che Ricoeur ha chiamato un principio di “ospitalità linguistica”: tradurre significa voler riservare uno spazio nella propria lingua a qualcosa (un termine, un concetto, un’idea) che viene da fuori. Al contempo, poiché “tradurre è capire”⁵¹, la traduzione comporta una volontà di avvicinamento, una finalità di comunicazione e dialogo tra i vari sistemi. Naturalmente si può tradurre anche per fini malevoli o illegali: per spiare, per controllare o per impossessarsi di un segreto o di una risorsa: ma in ogni caso, anche in questi casi, la barriera dell’incomunicabilità è stata abbattuta⁵².

La traduzione può essere vista insomma sia come necessario rimedio alla maledizione dell’incomunicabilità tra le lingue prodotta da Babele, sia come risorsa per un mondo che non si vuole far rinchiudere entro recinti condannati all’incomunicabilità. Le assonanze tra il processo di globalizzazione e la torre di Babele sono facili da cogliere. La globalizzazione ha implicato il crollo di quell’ordine post-illuministico, che era stato eretto sulla chiarezza dei concetti e sulla nettezza delle distinzioni. Sotto un profilo istituzionale, gli stati rispondevano a quel richiamo, confinando entro precisi confini la propria identità ed il proprio diritto. La globalizzazione giuridica implica un rimescolamento di quelle differenze, una rottura di quei confini.⁵³ Nel mondo globalizzato, la traduzione irrompe come inevitabile necessità innanzitutto sotto il profilo culturale, di fronte ad un bisogno di “traduzione di culture” che caratterizza il nostro scenario in maniera sempre più prepotente. Se l’antropologia, disciplina tributaria verso l’esperienza coloniale, è la scienza che mette a fuoco “l’interpretazione di culture”⁵⁴, ossia la necessità di “interpretare l’interpretazione che una società dà di se stessa” e perfino di “interpretare questa interpretazione dell’interpretazione”⁵⁵, oggi una nuova antropologia post-coloniale ha il compito di andare al di là della interpretazione, per assumere la traduzione come suo schema di riferimento. Qual è la caratteristica essenziale di questa “antropologia interpretativa”, che incorpora in sé alcuni classici tratti della traduzione?

Assumere lo schema del traduttore implica una forma di agire pervasa dalla consapevolezza di un continuo e potenziale scambio di ruoli. Il traduttore fa riferimento ad un duplice orizzonte: quello di tradurre in una lingua “altra”, a partire dalla propria, o quello di tradurre da un’altra lingua nella propria. Si può tradurre ed essere tradotti. Questa è la consapevolezza di fondo del traduttore. L’antropologo che fa proprio questo schema lascia il punto di osservazione fisso, che è proprio dell’interprete: si percepisce come possibile bersaglio passivo, oltre che come soggetto attivo. Lo sbilanciamento in questa direzione implica un sapersi mettere al posto dell’altro, non solo a fini intellettuali, ma anche a fini pratici. E quando l’interprete lascia la terraferma del proprio orizzonte culturale, automaticamente si pone sul terreno dell’interprete. Vi è un’inquietudine che aleggia sul lavoro del traduttore: «non si rischia di perdere improvvisamente di vista il porto da cui si è partiti,

⁵⁰ Si veda F. OST, *Les détours de Babel. La traduction comme paradigme*, in J.-J. Sueur (ed.), *Interpréter et traduire*, Bruxelles, 2007, p. 13-45. Il testo è stato pubblicato in una versione aggiornata in spagnolo con il titolo *Traducir: Defensa e ilustración del multilingüismo* (Città del Messico, 2019).

⁵¹ P. RICOEUR, *La traduzione tra etica e interpretazione*, Brescia, 2001.

⁵² In proposito mi piace pensare al bellissimo film tedesco “Le vite degli altri” dove un poliziotto DDR incaricato di spiare un artista sospettato di comportamenti sovversivi, a furia di ascoltare le sue conversazioni e di partecipare alla sua vita, finisce per capirne e dividerne le ragioni.

⁵³ Richiamo, ad esempio, il mio contributo *Il diritto comparato e le sfide della globalizzazione. Oltre la forbice differenze/somiglianze*, in Rivista critica di diritto privato, Vol. 31 N. 3, pp. 369-402, 2013. Si veda anche: M. R. FERRARESE, *Poteri nuovi: privati, penetranti, opachi*, Bologna, 2022.

⁵⁴ C. GEERTZ, *op. cit.*

⁵⁵ Così A. DAL LAGO, *Introduzione all’edizione italiana*, in C. GEERTZ, *op. cit.*, p. XII.

quello verso cui si fa rotta», in una «navigazione senza bussola e, a essere esatti, interminabile?»⁵⁶.

Tutti sono oggi chiamati ad un compito di “traduzione di culture”: gli esponenti del potere politico, i capi religiosi, i soggetti economici e, ovviamente, anche le varie tipologie di giuristi che affollano lo scenario istituzionale dei nostri tempi: giudici, avvocati, consulenti ed esperti vari, che agiscono nelle diverse sfere del diritto globale. I legislatori nazionali possono restare al di fuori di questo agone ma non del tutto: si pensi a legislazioni in materia di multiculturalismo o di differenze religiose, ecc. In questi casi, anche il legislatore nazionale è chiamato a confrontarsi con la diversità, facendosi “traduttore” di altre culture. Questo bisogno di “traduzione di culture” si fa avvertire persino nel comune cittadino, laddove sia impegnato in una interazione fugace o prolungata con una persona di diversa appartenenza etnica, religiosa o culturale. Se tradizionalmente la vita in città era un’esperienza di quotidiano “incontro tra estranei”, nel senso che implicava un lasciare in ombra le differenze, oggi quell’incontro deve tenere conto di alcune differenze, in modo da renderle compatibili, o almeno al fine di non renderle incompatibili.

Il corredo di situazioni appena richiamate contribuisce a fare della traduzione un “paradigma” significativo anche per il diritto odierno, sempre più spesso costretto ad uscire dal guscio della propria specificità statale e culturale, per incontrare la diversità. In esso vediamo racchiuse non poche delle più significative problematiche del diritto odierno ed anche delle possibili risposte che ad esse è possibile dare.

In altri termini, poiché, com’è chiaro, non si può dare alcuna traduzione senza profonda comprensione-interpretazione del testo giuridico, si potrebbe dire che la traduzione finisce per incorporare molti dei temi e problemi tipici della interpretazione giuridica; al contempo, tuttavia, essa comporta non solo una grandiosa estensione del raggio visivo dell’interprete, che va molto al di là dei confini che erano imposti dalla tradizionale teoria dell’interpretazione, ma anche un’inversione di rotta rispetto ai presupposti di coerenza sistemica del diritto di riferimento. Non si tratta solo di guardare genericamente al di là di quei confini, ma di fare della traduzione un’opportunità ed una “risorsa” per l’interprete, portando quest’ultimo a misurarsi con ciò che è altro rispetto a se stesso, anche ai fini di una migliore autocomprensione.

Come si diceva, la traduzione di termini e concetti giuridici porta con sé un notevole tasso di difficoltà, vista l’incrostazione di significati tecnici che intorno a quei termini e concetti si è compiuta all’interno di ciascuna cultura. Dire “quasi la stessa cosa” in campo giuridico espone inoltre a rischi e conseguenze anche su un piano di carattere pratico, dato il potere “performativo” di parole e concetti. La traduzione è qui particolarmente esposta al rischio dei “falsi amici”, alle sfide dell’incertezza, dell’imperfezione e del fraintendimento⁵⁷.

8. *Lingue in dialogo: tra separazione e scambio*

L’impossibilità della traduzione perfetta, in ambito giuridico così come in altri ambiti, è del tutto parallela all’impossibilità della “lingua perfetta”. Umberto Eco, analizzando i vizi delle lingue perfette, che vengono talora create o solo ipotizzate e vagheggiate, per supplire ai vizi delle lingue naturali, ci conduce a valorizzare quei vizi ed a “riconciliarci con la maledizione babelica”⁵⁸. Grazie alla maledizione babelica, infatti, ciascuna lingua può arricchire il proprio vocabolario e accedere a nuove sfere di senso: ogni lingua contiene infatti zone di intraducibilità, che permettono di aprire sfere di scambio tra lingue diverse.

L’utilità e talora la necessità dello scambio in ambito linguistico sono rese evidenti anche da un’altra circostanza. Se si mettessero insieme tutte le parole di tutte le lingue del mondo, si vedrebbe che, mentre la gran parte di esse appaiono sovrapponibili più o meno perfettamente, perché hanno un significato più o meno coincidente, altre restano sole, o con compagne non proprio simili, in quanto indicano un’azione, un sentimento, un modo di sentire o un oggetto, che solo ad esse corrisponde.

Per un qualche mistero, negli universi linguistici, oltre alle parole di uso comune, che indicano oggetti o sentimenti universali, che tutti i soggetti in qualche modo condividono nel mondo, esistono infatti negli universi linguistici dei miracoli, sorta di rivelazioni, che si verificano in una lingua e non nelle altre. Ciò deriva

⁵⁶ Cfr. P. ZUMTHOR, *op. cit.*, p. 194.

⁵⁷ Sul punto, ad esempio, si veda S. FERRERI, *Falsi amici nelle corti. Leggere le sentenze di Common Law evitando le trappole linguistiche*, Milano, 2019.

⁵⁸ U. ECO, *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*, Bari-Roma, 2006 (sesta ed.), p. 26. Ristampato nel 2017.

innanzitutto dal fatto che la lingua possiede in *nuce* una continua possibilità inventiva: com'è stato notato, le parole «generano un potere e la voglia di trascendere la banalità delle cose»⁵⁹. Per “miracolo” si può intendere la cattura di frammenti di senso nelle parole di una lingua, che non hanno corrispettivo in altre lingue.

Questi miracoli linguistici avvengono prevalentemente in due opposte sfere della comunicazione: quella estremamente sofisticata, e dunque in un quadro che è frutto di una raffinata elaborazione intellettuale, o quella collegata a situazioni localmente situate, che è dunque frutto di pratiche consolidate e socialmente condivise. In altri termini, tali miracoli possono avere sia un'origine culta, come, ad esempio, nel caso di sir Warpole, che inventò il termine *serendipity*, per indicare quel misto di accidentalità e sagacia che porta ad una scoperta insperata e non prevista⁶⁰, sia un'origine popolare, come avviene talora con parole comuni o dialettali che indicano frammenti di senso legati a pratiche localmente determinate e che non necessariamente hanno un corrispettivo nella lingua ufficiale o in altre lingue. Si pensi ad esempio al termine brasiliano *maresia*, che indica l'ora in cui arriva sulla terra il profumo del mare, o al portoghese *saudade* per indicare la sensazione di nostalgia provata specialmente dagli emigranti. Termini come questi non richiedono traduzione: semplicemente si aggiungono ai vari vocabolari nazionali; pur essendo legati a situazioni o esperienze locali, vengono messi a disposizione del mondo.

Insomma, l'elaborazione linguistica procede e si arricchisce non solo attraverso grandi viali e vie maestre, ma anche attraverso viottoli e strade secondarie. Del resto, come ricordato da Merton e Barber con riferimento all'Inghilterra, «i primi dizionari non si occupavano dell'uso corretto della lingua inglese: erano molto più simili a quell'altro tipo di dizionario che usiamo quando impariamo o traduciamo da una lingua *straniera*. Fino alla fine del XVI secolo i dizionari (o piuttosto i glossari vocabolari, com'erano chiamati allora) erano effettivamente strumenti per la traduzione del latino in vernacolo, e viceversa, o semplicemente per l'apprendimento del latino»⁶¹. La consolidazione dei linguaggi nazionali ebbe dunque alle spalle un processo di scambio linguistico simile alla traduzione ed attinse alle sfere alte, come alle sfere basse della comunicazione sociale.

Lo stesso, in qualche modo, avviene e può avvenire anche nel linguaggio giuridico. Anzi, nel caso dei termini giuridici, la sovrapposibilità è persino più ristretta di quella delle parole comuni, perché, dietro un'apparente identità di significato, per lo più si celano delle differenze giuridicamente rilevanti, dovute a diverse elaborazioni tecniche, ma anche a diverse culture e ideologie⁶². Il più noto è l'esempio del contratto, istituto che in ogni stato rimanda a diversi riferimenti e giustificazioni.

Il tendenziale processo di convergenza tra i sistemi giuridici, che non si sottrae a numerose occasioni di divergenza linguistica e persino di opposizione tra i significati dei termini nelle varie lingue, contiene anche inedite possibilità. La contaminazione linguistica produce anche in ambito giuridico un arricchimento della sfera di senso, attraverso pratiche di scambio ed esperimenti di avvicinamento tra termini, istituti e tradizioni diversi. Inoltre, la sfera giuridica odierna è carica di neologismi, che spesso derivano dal bisogno di indicare nuove potenzialità, mete o caratteristiche del diritto. Infine, anche quei termini che derivano dal bisogno di incontro e compromesso tra varie lingue e tradizioni giuridiche, possono acquistare un senso diverso all'interno dei vari universi giuridici contrassegnati dagli stati.

9. Verso una cultura giuridica aperta e dialogica.

Il passaggio dal paradigma dell'interpretazione a quello della traduzione implicherebbe per il diritto un rilevante cambiamento culturale: si tratterebbe di passare da una cultura giuridica “introversa”, monoculturale e attenta a valorizzare le proprie peculiarità, ad una cultura giuridica “estroversa”, ossia aperta ad altre culture e disponibile a confronti con esse. Gli stati europei, costruiti intorno al mito della sovranità, avevano, per così dire, una naturale attitudine all'introversione, ossia a essere ripiegati su se stessi, consolidando ciascuno un mondo diverso entro i propri confini. Le culture giuridiche erano a propria volta tendenzialmente “introverse”, perché riferite al mantenimento delle proprie specificità statali, piuttosto che rivolte verso l'esterno e

⁵⁹ P. ZUMTHOR, *op. cit.*, p. 188.

⁶⁰ Per una storia accurata e affascinante di questo termine si veda R.K. MERTON, E.G. BARBER, *Viaggi e avventure della Serendipity*, Bologna, 2002.

⁶¹ R.K. MERTON, E.G. BARBER, *op. cit.*, pp. 171-172.

⁶² Si veda in proposito il ricco repertorio allestito da F. GALGANO, *Atlante di diritto privato comparato*, con la collaborazione di F. FERRERI, G. AJANI, Bologna, 1999, 5° edizione apparsa nel 2011.

specialmente verso il confronto e la comparazione con altri stati, con altre culture giuridiche, o con altri istituti e riferimenti normativi esterni.

Il più alto tasso di propensione all'introversione si poteva riscontrare in quelle culture giuridiche, tipiche del continente europeo, che tendevano a restare entro uno spirito sistematico, e dunque tendenzialmente chiuso, del diritto; il diritto concepito come "sistema" non tollerava fuoriuscite dal proprio perimetro, ed era poco disponibile a confrontarsi con un diverso sistema giuridico, un diverso vocabolario e diversi presupposti culturali⁶³. Naturalmente, le moderne teorie dell'interpretazione nate sul continente europeo erano un supporto fondamentale delle culture giuridiche di tipo sistematico: tipicamente, il presupposto della mancanza di lacune, l'organizzazione delle fonti secondo un disegno di tipo gerarchico, le esigenze di "coerenza", i paletti formali posti al processo interpretativo, come quelli fissati dal nostro articolo 12 delle Preleggi, erano altrettanti segni dell'intento di preservare la propria semantica giuridica, ed altrettanti modi per garantire lo spirito sistematico del diritto.

La situazione era alquanto diversa sul suolo americano dove mancavano le premesse per assicurare caratteri di completezza, perfezione e sistematicità alle regole giuridiche. Qui si faceva ricorso ad altri criteri per assicurare requisiti di coerenza all'assetto giuridico: ad esempio, nell'ambito del *judge-made law*, il riferimento al rispetto del precedente giudiziario, se pure poteva configurare, per il giudice di *common law*, dei confini interpretativi talora persino più ristretti, non conferiva alla sua operazione interpretativa quell'aura di sacralità che deriva dal riferimento ad un testo percepito come espressione di un credo "monoteistico". Dentro un quadro di evoluzione giuridica di tipo incrementale e fortemente decentrata, secondo i presupposti del *judge-made law*, il rispetto del precedente giudiziario lascia ampio spazio al cambiamento ed all'inversione di rotta, senza dover passare per formali percorsi di giustificazione in termini di "coerenza" del sistema o di gerarchia delle fonti. Anzi, in un sistema di tipo casistico come quello americano, di fronte all'aumento di diritto legislativo, può accadere che il giurista si sforzi di adattare gli *statutes* alla struttura di *common law*, cercando la regola «non tanto nella fonte primaria, quanto nella decisione giudiziaria che la interpreta»⁶⁴. Dunque il raccordo semantico nel sistema di *common law* avveniva sulla base delle interpretazioni già date da altri giudici, spingendo l'evoluzione giuridica in senso puntiforme.

Qualcosa di simile sembra avvenire oggi nel sistema globale, dove l'assenza di fonti legislative trova una compensazione nell'importanza del ruolo svolto da giudici, corti internazionali e organismi giudiziari di vario tipo. Tra questi si sviluppa spesso una dinamica comunicativa che assume il nome di "dialogo tra corti" o "dialogo di costituzionalismo": quando questioni di diritti fondamentali o di diritti "umani" sono in gioco, i giudici (specie quelli costituzionali) tendono a far riferimento anche a fonti e sentenze provenienti da altri paesi. Anche se il ricorso a leggi o sentenze straniere viene fatto in via autoritativa, per aggiungere peso alle proprie argomentazioni, questa nuova modalità giudiziaria innova consistentemente l'orizzonte interpretativo dei giudici e costituisce l'annuncio più vistoso di una incipiente "giurisprudenza globale", come suggerisce Anne-Marie Slaughter⁶⁵.

A ben guardare, il dialogo tra le corti dà piena visibilità all'insorgere di una cultura giuridica "estroversa" nel mondo globale. Questo dialogo assume come proprio il paradigma della traduzione, piuttosto che quello della interpretazione: i giudici coinvolti provano a fuoriuscire dal proprio recinto culturale e ad interrogarsi su come altri giudici di altri paesi abbiano ragionato di fronte a casi simili. Il confronto non avviene solo al fine di trovare ragioni di supporto e conferma delle proprie tradizioni, ma anche per scoprire motivi di smentite ed impraticabilità delle stesse. Non a caso, Julie Allard e Antoine Garapon parlano dei giudici impegnati nel dialogo di costituzionalismo come di "ambasciatori", il cui lavoro è in gran parte dedito a sancire i successi della *common law*, in quanto cultura giuridica che non è legata ad una specifica nazione⁶⁶.

Per l'Europa, il dialogo sul piano costituzionale tra le varie tradizioni giuridiche è intrinseco ad un cammino di convergenza tra i vari paesi-membri ed è iscritto nel progetto di integrazione in un'organizzazione di tipo sovranazionale. Il dialogo tra le varie corti statali e le corti europee è in corso da lungo tempo e, pur non

⁶³ Lo spirito sistematico degli ordinamenti europeo-continentali ha trovato il suo cantore estremo in Niklas Luhman, che lo ha interpretato ed analizzato in senso sistemico, così portando la chiusura al massimo grado, attraverso concetti come quelli di "autoreferenzialità" e di "autopoiesi".

⁶⁴ U. MATTEI, *op. cit.*, p. 170.

⁶⁵ A.M. SLAUGHTER, *A New World Order*, Princeton, 2004, p. 78 ss.

⁶⁶ J. ALLARD, A. GARAPON, *Les juges dans la mondialisation. La nouvelle révolution du droit*, Paris, 2005, p. 41 ss.

sottraendosi a svariate occasioni di conflitto, è una realtà ormai consolidata⁶⁷.

Mentre via via, in Europa, il riferimento al testo costituzionale di ogni stato, inteso come serbatoio del senso ultimo e decisivo per il processo interpretativo del diritto, si andava indebolendo parallelamente ad un processo di costruzione di un'identità condivisa tra i vari stati dell'Unione, negli Stati Uniti accadeva esattamente il contrario: il testo costituzionale diventava terreno di scontro per una battaglia tra coloro che si ergevano a guardiani della propria tradizione nazionale, sancendo oltre ad una supposta autosufficienza di quella tradizione, una "chiusura" quasi completa del senso e del vocabolario giuridico, in opposizione ad un mondo globale che sembrava andare in direzione opposta.

Se il dialogo che si sviluppa tra corti di stati diversi è il segno più vistoso della possibilità di dar luogo ad una cultura giuridica "estroversa", esso non trova certo il suo terreno di elezione sul suolo americano, dove suscita invece ampie riserve e produce un fiero scontro all'interno della Corte Suprema. Sempre più, su questioni chiave in materia di diritti, la Corte decide a maggioranza, rispecchiando opzioni opposte tra una parte dei suoi giudici, che vuole provare ad essere in sintonia con altri paesi e tradizioni, ed una parte che vuole invece sottolineare la specificità della propria tradizione, e che da questa non vuole staccarsi, anche quando essa, come nel caso della pena di morte, sbilancia gli Stati Uniti dal lato della tradizione asiatica, piuttosto che dal lato della tradizione occidentale inaugurata dall'Europa illuminista.

Se intorno al tema del dialogo tra corti si può dunque registrare un significativo divario di atteggiamento tra Europa e Stati Uniti, che ripercorre quanto detto in precedenza in tema di interpretazione, non è priva di interesse un'altra curiosa inversione di posizione che si può registrare tra questi due continenti in materia di traduzione.

La questione della traduzione del diritto appare infatti una questione assai più avvertita in Europa che negli Stati Uniti. Certamente, in questo curioso posizionamento gioca un ruolo significativo il fatto che negli Stati Uniti, a dispetto dello spinto multiculturalismo che li caratterizza, si parli quell'inglese che è la lingua globale per eccellenza. Anche se, com'è noto, l'inglese non è la lingua ufficiale e subisce una crescente sfida dallo spagnolo, come lingua parlata specialmente in alcune aree del suolo americano, l'uso diffuso e crescente dell'inglese in tutto il globo fa probabilmente apparire agli americani (ed a tutti gli altri paesi anglofoni, Gran Bretagna in testa) la questione della traduzione come una questione appassionante per gli altri piuttosto che per se stessi.

Al contrario, l'Unione europea, avendo concepito il progetto di un (quasi) perfetto multilinguismo anche sul piano istituzionale, pone la traduzione al centro del suo scenario. Dalla sua angolazione, appare con evidenza un'ulteriore virtù della traduzione, che può permettere al mondo di "sfuggire alla lingua così come al pensiero unico"⁶⁸. Dunque l'Europa, che vive in un universo linguistico differenziato, ha trasformato il senso della traduzione da quello di un'operazione a cui si è obbligati, per evitare la babele della diversità linguistica, in quello di un'operazione che assurge a posizione simbolica, in quanto vuole siglare la diversità europea, fino al punto da poter dire che "la lingua dell'Europa è la traduzione"⁶⁹.

Bibliografia

ALLARD, J., A. GARAPON, *Les juges dans la mondialisation. La nouvelle révolution du droit*, Paris, 2005.

CARTABIA M., (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, 2007.

CHIASSONI, P. *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Bologna, 2007.

DAL LAGO, A., *Introduzione all'edizione italiana*, in C. GEERTZ, *Interpretazione di culture*, Bologna, 1998.

⁶⁷ Si veda M. CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, 2007.

⁶⁸ F. OST, *Le droit comme traduction*, Conferenza, Collège de France, 6-13 dicembre 2006, p. 1, pubblicato nel 2009 da Presses De L'Université De Lava.

⁶⁹ Ibidem.

- DELMAS-MARTY, M., *Les forces imaginantes du droit (II). Le pluralisme ordonné*, Paris, 2006.
- ECO, U., *I limiti dell'interpretazione*, Milano, 1990, ristampa 2016.
- ECO, U., *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Milano, 2006, ristampa 2024.
- ECO, U., *La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea*, Bari-Roma, 2006 (sesta ed.), 2017.
- FERRAND F., (a cura di), *La procédure civile modelisée*, Paris, 2004.
- FERRARESE, M. R., *Le istituzioni della globalizzazione*, Bologna, 2000.
- FERRARESE, M. R., *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Bari-Roma, 2006.
- FERRARESE, M. R., *Drafting e traduzione: un'insolita accoppiata. Si può scrivere il diritto in molte lingue?*, in IORIATTI FERRARI E., (a cura di), *La traduzione del diritto comunitario ed europeo: riflessioni metodologiche*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Trento, 2007.
- FERRARESE, M. R., *Il diritto comparato e le sfide della globalizzazione. Oltre la forbice differenze/somiglianze*, in *Rivista critica di diritto privato*, Vol. 31 N. 3, pp. 369-402, 2013.
- FERRARESE, M. R., *Poteri nuovi: privati, penetranti, opachi*, Bologna, 2022.
- FERRERI, S., *Falsi amici nelle corti. Leggere le sentenze di Common Law evitando le trappole linguistiche*, Milano, 2019.
- FLETCHER, G., S. SHEPPARD, *American Law in a Global Context. The Basics*, Oxford e New York, 2005.
- GALGANO, F., *Atlante di diritto privato comparato*, con la collaborazione di F. FERRERI, G. AJANI, Bologna, 1999; 5° edizione 2011.
- GALGANO, F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2006.
- GEERTZ, C., *Interpretazione di culture*, Bologna, 1998.
- GOLDSWORTHY, J. (ed.), *Interpreting Constitutions: A Comparative Study*, Oxford, 2006.
- GROSSI, P. *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007.
- GUASTINI, R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, Milano, 1993.
- IORIATTI, E., *Visualizing EU law through meta-concepts and legal formants*, in L. BIEL, H. J. KOCKAERT (a cura di), *Handbook of Terminology. Vol. 3 Legal Terminology*, Amsterdam 2023.
- JOERGES, C., *Il ruolo interpretativo della Corte di Giustizia e la sua interazione con le corti nazionali nel processo di europeizzazione del diritto privato*, in *Rivista critica di diritto privato*, n. 2/2000.
- KALSCHUR, G.A., S.J., *Christian Scripture and American Scripture: An Instructive Analogy?*, in *Journal of Law and Religion*, vol. 21 (2005-2006).
- LLEWELLYN, K., *The Common Law Tradition*, Boston, 1960.
- MATTEI, U., *Stare decisis*, Milano, 1988.
- MENEZES DE CARVALHO, E., *The Juridical Discourse of the World Trade Organization: The Method of Interpretation of the Appellate Body's Reports*, in *Global Jurist*, vol. 7, iss. 1 (Topics), art. 4, in www.bepress.com/gj/vol7/iss1/art4
- MERTON, R.K., E.G. BARBER, *Viaggi e avventure della Serendipity*, Bologna, 2002.
- MEYLER, B.A. *Towards a Common Law Originalism*, rep. in <http://lsr.nellco.org/cornell/clsops/papers/20>.
- MONATERI, P.G., *La battaglia tra le interpretazioni e la questione della verità*, in E. NAVARETTA, A. PERTICI (a cura di), *Il dialogo tra le Corti. Principi e modelli di argomentazione*, Pisa, 2004.
- OST F., *Le droit comme traduction*, Québec, 2009.
- OST, F., *Les détours de Babel. La traduction comme paradigme*, in J.-J. SUEUR (ed.), *Interpréter et traduire*, Bruxelles, 2007.
- PINELLI C., *La tutela multilivello dei diritti fondamentali. Una ricostruzione*, in *Studi in onore di Alessandro*

- Pace*, III, Napoli, 2012.
- RICOEUR, P., *La traduzione tra etica e interpretazione*, Brescia, 2001.
- ROSENFELD, M., *Interpretazioni. Il diritto tra etica e politica*, 2000.
- SACCO, R., *Il concetto di interpretazione del diritto*, Torino, 2003, copia anastatica del volume del 1947.
- ŠARČEVIĆ, S., *New Approach to Legal Translation*, The Hague, 1997.
- ŠARČEVIĆ, S., *Language and Culture in EU Law. Multidisciplinary Perspectives*, Farnham, 2016.
- SCALIA, A., *Common-Law Courts in a Civil-Law System: the Role of the United States Federal Courts in Interpreting the Constitution and Laws*, in A. GUTMAN (ed.), *A matter of Interpretation. Federal Courts and the Law*, Princeton N.J, 1997, ultima edizione 2018.
- SILBERMAN, L.J., *Interpreting the Hague Abduction Convention: In Search of a Global Jurisprudence*, <http://lsr.nellco.org/nyu/-plltwp/18>.
- SLAUGHTER, A. M., *A New World Order*, Princeton, 2004.
- SUNSTEIN, C. R., *How to Interpret the Constitution*, Princeton, 2023.
- TARELLO, G., *Diritto, enunciati, usi*, Bologna, 1974, e ID., *L'interpretazione della legge*, Milano, 1980.
- TIMOTEO, M., *Il contratto in Cina e Giappone nello specchio dei diritti occidentali*, Padova, 2004.
- TOOBIN, S., *The Nine. Inside the Secret World of the Supreme Court*, New York, 2007.
- VIOLA, F., G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 1999.
- ZUMTHOR, P., *Babele*, Bologna, 2007.